



**Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia**

**SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI**

ORDINANZA N 60 DEL 10/09/2020

Oggetto:	IMMEDIATA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO POSTO AL CIVICO N.4 DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO E RELATIVE MODIFICHE DELLA VIABILITA'
----------	--

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO

- **Vista** la CILA con relativa Perizia Statica presentata al Comune di Bibbiano dal Sig. Cattani Norberto in qualità di proprietario del fabbricato posto al civico n. 4 di Via San Giovanni Bosco a Bibbiano registrata agli atti con il n.7963 il giorno 03/09/2020 avente per oggetto: Demolizione di fabbricato pericolante in parte già crollato con determinazione della consistenza ai fini della futura ristrutturazione “ricostruttiva” in Via San Giovanni Bosco n. 4 in Comune di Bibbiano (RE)
- **Valutata** in data odierna l’ulteriore e repentino aggravamento delle condizioni statiche del fabbricato;
- **Valutata** l’adiacenza dell’immobile in oggetto alla pubblica via San Giovanni Bosco, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- **Visto** l’articolo 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, il quale, tra l’altro, stabilisce che l’ente proprietario della strada, con apposita ordinanza può:
 - stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
 - disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o di esigenze di carattere tecnico;
- **Visti** gli artt. 5 – 6 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 “Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazione, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
- **Visto** l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

1. **L’immediata demolizione del fabbricato posto al civico n. 4 di Via San Giovanni Bosco censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bibbiano al foglio 36 mappale 182 subalterno 1 (abitazione), subalterno 2 (deposito, ex stalla ed ex fienile);**



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 2. Dalle ore 09.00 del giorno 10 settembre 2020 alle ore 20.00 del giorno 12 settembre 2020 e comunque fino alle ripristinate condizioni di sicurezza:**
- **L'istituzione del limite di velocità a 30Km/h su Via San Giovanni Bosco dall'intersezione con Via Matteotti all'intersezione con Via G.B. Venturi;**
 - **L'istituzione del divieto di circolazione su Via San Giovanni Bosco all'altezza del fabbricato posto al civico n. 4;**
 - **L'istituzione del divieto di circolazione con l'esclusione dei residenti in Via San Giovanni Bosco:**
 - **dall'intersezione con Via Matteotti all'inizio dell'area di cantiere all'altezza del civico n. 4;**
 - **dall'intersezione con Via G.B. Venturi all'inizio dell'area di cantiere all'altezza del civico n. 4;**
 - **L'istituzione della viabilità alternativa a doppio senso di circolazione sulla strada che da Via San Giovanni Bosco interseca i parcheggi antistanti il fabbricato in demolizione;**
 - **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato SUD dei parcheggi antistanti il fabbricato in demolizione;**

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza venga notificata al **Sig. Cattani Norberto** in qualità di proprietario dell'edificio da demolire dispone inoltre che la presente venga inviata al comando di Polizia Municipale e al comando Carabinieri di Bibbiano a E-Distribuzione, Telecom, Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, alla Prefettura di Reggio Emilia, alla Questura di Reggio Emilia, all'Agenzia della Mobilità di Reggio Emilia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L. vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Rende noto che contro gli inadempienti sarà provveduto a norma di legge.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare l'osservanza del presente provvedimento.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Il Responsabile

CAMINATI DANIELE / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.